

Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 15/01/2016) 10/05/2016, n. 9374

PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE

SANITA' E SANITARI › Responsabilit  professionale

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -

Dott. VINCENTI Enzo - rel. Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12864-2014 proposto da:

C.M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMENUELE II 18, presso lo STUDIO GREZ, rappresentata e difesa dall'avvocato PAOLO BASSANO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GESTIONE LIQUIDATORIA PRESSO AZIENDA OSPEDALIERA VITTORIO EMANUELE DI (OMISSIS), GESTIONE LIQUIDATORIA PRESSO AZIENDA AUSL (OMISSIS) OSPEDALIERA DI

(OMISSIS);

- intimati -

e contro

ASSESSORATO SANITA' REGIONE SICILIANA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui è rappresentato e difeso per legge;

- resistente -

avverso la sentenza n. 86/2013 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 03/04/2013, R.G.N. 209/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione, relativamente ai motivi terzo, quarto e quinto.

Svolgimento del processo

1. - Con sentenza resa pubblica il 3 aprile 2013, la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa nel maggio 2007 dal Tribunale della stessa Città, che, a sua volta, aveva rigettato, per maturata prescrizione, la domanda di risarcimento proposta da C. M.G. contro la Gestione Liquidatoria presso l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di (OMISSIS), la Gestione Liquidatoria presso l'AUSL (OMISSIS) e l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, per il ristoro dei danni patiti a seguito trasfusione di emoderivati infetti da virus dell'epatite alla quale era stata sottoposta nell'agosto (OMISSIS) presso predetto Ospedale, quale struttura che aveva mancato di controllare il sangue trasfusole.

1.1. - La Corte territoriale - premesso che la responsabilità "del Ministero della salute (nella fattispecie dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia) per danni conseguenti da infezione da virus HCV contratte da soggetto emotrasfusi è di natura extracontrattuale", con relativo termine quinquennale decorrente "dalla data in cui il soggetto leso ha avuto piena contezza dell'infezione" osservava che, "per espressa ammissione della C.", l'infezione era stata "acclarata" il (OMISSIS), mentre l'azione giudiziale aveva avuto inizio nel 2004, là dove, poi, la prima richiesta di risarcimento era stata formulata a mezzo di lettera raccomandata inviata il 24 aprile 2001, allorquando "era già decorso il termine quinquennale di prescrizione".

2. - Per la cassazione di tale sentenza ricorre C.M.G. sulla base di cinque motivi.

L'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato tardivo atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all'udienza di discussione.

Non hanno svolto attività difensiva le intimate Gestione Liquidatoria presso l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele di (OMISSIS) e la Gestione Liquidatoria presso l'AUSL (OMISSIS).

Motivi della decisione

1. - In via preliminare, deve ritenersi valida la notificazione effettuata nei confronti delle intimate Gestioni liquidatorie presso l'Avvocatura generale dello Stato, posto che, essendo state esse difese nel giudizio di merito, al pari dell'Assessorato alla sanità regionale, dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, tale patrocinio è sufficiente, ai sensi del [R.D. n. 1611 del 1933, art. 43](#) (segnatamente, comma 3) a radicare la difesa anche nei successivi gradi di giudizio (in tale prospettiva cfr. anche [Cass., sez. un., 11 aprile 1995, n. 4149](#)).

2. - Con il primo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione dell'[art. 112](#) cod. proc. civ. in relazione all'[art. 99](#) c.p.c. e [art. 163](#) c.p.c., comma 3, n. 4, "e dei principi giurisprudenziali circa la cumulabilità dell'azione di responsabilità contrattuale e di responsabilità extracontrattuale di cui agli [artt. 1216](#) e [2043](#) cod. civ."

La domanda di danni proposta in primo grado era fondata sia sul titolo di responsabilità contrattuale, che su quello di responsabilità extracontrattuale, tanto che il primo giudice aveva ritenuto sussistente soltanto il primo e dichiarato prescritto il diritto in ragione della decorrenza del termine ordinario decennale dal (OMISSIS), epoca della trasfusione.

Con l'appello era stato censurato sia il fatto che il Tribunale non aveva esaminato se ricorressero i presupposti per l'accoglimento dell'uno o dall'altro titolo di responsabilità, sia il fatto che comunque il primo giudice aveva fatto decorrere il termine di prescrizione non dal momento di effettiva percezione della malattia.

La Corte territoriale, nel far riferimento alla sola azione di responsabilità extracontrattuale, avrebbe omesso di pronunciare su tutta la domanda risarcitoria, che cumulava le due ipotesi di responsabilità e, dunque, anche quella contrattuale.

3. - Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, falsa applicazione dell'[art. 1228](#) cod. civ. "quanto alla individuazione del titolo di responsabilità azionabile dal paziente emotrasfuso nei confronti della struttura sanitaria".

La Corte di appello avrebbe errato, ulteriormente, nell'individuare in quella extracontrattuale il titolo di

responsabilità invocabile nei confronti della struttura sanitaria di ricovero del paziente emotrasfuso (ASL di (OMISSIS), essendo stato poi esteso il contraddittorio anche nei confronti della Gestione Liquidatoria dell'Azienda Ospedaliera e dell'Assessorato alla Sanità regionale), chiamata in giudizio anche a titolo di responsabilità contrattuale per le prestazioni da essa rese.

Il giudice di secondo grado avrebbe, infatti, frainteso la giurisprudenza di legittimità (segnatamente, [Cass., sez. un., n. 576 del 2008](#)) in ordine alla responsabilità del Ministero della salute per le emotrasfusioni infette, che è diversa da quella della struttura sanitaria nella quale la paziente era stato sottoposto alla trasfusione.

3.1. - I primi due motivi sono fondati per quanto di ragione e con le precisazioni di seguito evidenziate.

3.1.1. - Come emerge dagli atti processuali all'uopo rilevanti - cui questa Corte ha accesso per la natura processuale del vizio lamentato dalla ricorrente con il primo motivo - l'azione risarcitoria per il danno da trasfusione di emoderivati infetti da virus HCV è stata promossa dalla C. nei confronti dell'Azienda Territoriale USL n. (OMISSIS) Gestione Liquidatoria (che si assumeva esser stata indicata come legittimata passiva dall'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele III di (OMISSIS), ove l'attrice era stata sottoposta nel luglio 1981 ad emotrasfusione infetta) "anche a titolo di responsabilità contrattuale (per tutte, circa il titolo della responsabilità per le prestazioni sanitarie rese da una struttura ospedaliera, [Cass. 27.5.93 n. 5939](#))" (cfr. atto di citazione notificato il 29 marzo 2004, pp. 4/5).

Successivamente, dopo sentenza di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Gela in favore di quello di Caltanissetta, la C. provvedeva a riassumere il giudizio (con atto notificato il 9 marzo 2005) non solo nei confronti della predetta Gestione Liquidatoria, ma anche della Gestione Liquidatoria presso l'Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele III di (OMISSIS) e l'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia e ciò in ragione delle eccezioni di difetto di legittimazione avanzate dalla difesa erariale in ragione della vicenda concernente la soppressione delle Unità Sanitarie Locali e della successione ex lege dei relativi rapporti in capo alle Regioni, con la costituzione di apposite gestioni stralcio e/o liquidatorie.

Nell'atto di riassunzione, alla pedissequa trascrizione dell'originaria citazione seguiva, dopo la narrazione delle vicende che avevano portato alla individuazione dei soggetti da evocare in giudizio, la precisazione (p. 13) che la "domanda risarcitoria della sig.ra C." era "relativa ad un rapporto contrattuale instaurato a suo tempo con l'ospedale Vittorio Emanuele (sicché la causa generativa del credito deve ravvedersi nell'inadempimento da parte dell'ospedale Vittorio Emanuele alle obbligazioni assunte col rapporto di assistenza sanitaria)", altresì puntualizzandosi che si trattava di "illecito contrattuale che ha originato il danno di cui è causa".

Con la memoria ex [art. 183](#) cod. proc. civ. depositata il 10 marzo 2006, la C., dopo aver argomentato sulla questione della legittimazione passiva dei convenuti in funzione dell'anzidetta vicenda successoria,

puntualizzava, quanto al "merito della domanda" e ai fini di contrastare l'eccezione di prescrizione di controparte, che la "azione di responsabilità contrattuale" non era prescritta e che, sempre in riferimento "alla responsabilità contrattuale dell'Ospedale e dei suoi successori", una volta provato che la paziente aveva contratto l'infezione per una trasfusione di sangue "in occasione del suo ricovero", la prova liberatoria idonea ad esonerare l'Azienda Ospedaliera da responsabilità gravava sulla medesima Azienda (pp. 4/5).

Con la comparsa conclusionale depositata il 5 gennaio 2007, l'attrice, allorchè (dopo la ricostruzione della vicenda processuale e le argomentazioni in fatto e diritto sulla questione della successione USL/Regioni e quelle in diritto sulla decorrenza della prescrizione, sia ai sensi dell'[art. 2946](#) cod. civ., che dell'[art. 2947](#) cod. civ.) veniva a trattare della propria "posizione", ribadiva, ai fini del termine decennale di prescrizione, che la "responsabilità dell'Ospedale ha natura contrattuale", altresì deducendo che "comunque anche alla responsabilità extracontrattuale dovrebbe applicarsi il termine decennale", per poi riaffermare, nel "merito della domanda", la "responsabilità contrattuale dell'Ospedale e dei suoi successori" in ragione della trasfusione infetta praticata "in occasione del suo ricovero" (pp. 12/13).

Con la memoria di replica depositata il 23 gennaio 2007, la C. precisava ancora una volta che la responsabilità "dell'Ospedale e dei suoi successori" era di natura contrattuale (p. 2) e, nel confutare le tesi difensive di controparte che in punto di onere della prova della responsabilità facevano leva sul precedente costituito da Cass. n. 11609/2005, evidenziava che in quel caso il convenuto era il "Ministero della Sanità per responsabilità extracontrattuale", mentre "viceversa nella presente causa l'attrice agisce per responsabilità contrattuale", per cui "incombe alla convenuta l'onere di prova liberatoria sulla impossibilità di approntare metodiche per la prevenzione del contagio" (pp. 3/4).

Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza del 15 maggio 2007, riteneva che la domanda proposta dalla C., sebbene la stessa avesse addotto di aver agito "anche a titolo di responsabilità contrattuale", fosse proprio ed unicamente quella fondata su siffatto titolo, perchè in tal senso deponevano le allegazioni in punto di condotta inadempiente della struttura sanitaria dove l'attrice aveva effettuato la trasfusione infetta (p. 7). Sicchè, il primo giudice reputava non accoglibile "la domanda in tema di responsabilità aquiliana", e rigettava la pretesa attorea "essendo prescritto il relativo diritto" in riferimento al termine decennale della prescrizione ordinaria, ex [art. 2946](#) cod. civ., siccome conferente al titolo di responsabilità (contrattuale) dedotto in giudizio.

Con l'atto di appello la C., tra l'altro, si doleva (segnatamente, pp. 11/18) che il Tribunale, pur prendendo atto che erano state proposte entrambe le azioni (contrattuale ed extracontrattuale), avesse qualificato la domanda soltanto nei termini di responsabilità contrattuale e reputato di non poter accogliere quella a titolo di responsabilità aquiliana, là dove essa attrice "aveva manifestato in termini univoci il proposito di invocare il duplice titolo di responsabilità".

La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, statuiva unicamente sulla responsabilità del "Ministero della Salute (nella fattispecie dell'Assessorato alla Sanità della regione Sicilia)", assumendo trattarsi di responsabilità extracontrattuale, rispetto alla quale il diritto della C. era prescritto per essere maturato il relativo termine quinquennale ex [art. 2947](#) cod. civ..

3.1.2. - In forza di quanto evidenziato si deve ritenere che, nonostante l'utilizzo dell'avverbio "anche", l'originario atto di citazione già gravitava essenzialmente intorno al titolo di responsabilità contrattuale, cui, del resto, è pertinente anche il precedente giurisprudenziale ivi richiamato.

Ciò risulta viepiù evidente nell'atto di riassunzione del giudizio, che ha fissato il thema decidendum ed esteso il contraddittorio anche nei confronti di altri soggetti, con ulteriore e significativa conferma nella successiva e coerente linea difensiva assunta dalla stessa attrice.

Le allegazioni in fatto convergono nel senso della responsabilità contrattuale, del resto quella effettivamente sostenuta dalla deduzione - che definisce l'impianto complessivo della causa petendi - della condotta inadempiente della struttura sanitaria nella quale la C. era stata sottoposta alla trasfusione di emoderivati infetti, in linea con i principi della materia enunciati stabilmente da questa Corte, che ricondotto la fattispecie nell'alveo degli [artt. 1218](#) e [1228](#) cod. civ., a seconda che la responsabilità contrattuale della struttura anzidetta dipendesse o meno dal comportamento dei sanitari in essa operanti (tra le tante, [Cass., 3 febbraio 2012, n. 1620](#)).

Non sposta un siffatto esito la circostanza che nella specie si verte in ipotesi di danni da emotrasfusioni infette, giacchè la richiamata giurisprudenza di questa Corte sul tema che si riferisce alla responsabilità extracontrattuale è tale in quanto viene in considerazione la particolare posizione del Ministero della Salute e non quella della struttura sanitaria che ha direttamente provveduto alla trasfusione di emoderivati infetti; ed è infatti la stessa C., come sopra messo in risalto, a peritarsi di evidenziare che la fattispecie dedotta in giudizio è diversa ed è quella, per l'appunto, della responsabilità contrattuale.

Ne consegue che il giudice di appello, avendo fatto riferimento alla responsabilità del Ministero della salute "(nella fattispecie dell'Assessorato alla Sanità della regione Sicilia)" in termini di responsabilità extracontrattuale, con relativo termine prescrizione quinquennale ex [art. 2947](#) cod. civ., ha, al contempo, erroneamente qualificato il titolo di responsabilità (in rapporto a quanto effettivamente dedotto dall'attrice con l'azione rivolta contro la struttura sanitaria) ed ommesso di statuire sulla domanda di responsabilità contrattuale proposta dalla stessa C..

4. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione degli [artt. 2947](#) e [2946](#) cod. civ. "circa l'individuazione del momento di decorrenza della prescrizione nel danno trasfusionale".

4. - Con il quarto mezzo è dedotto, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l'omesso esame di fatto

decisivo e discusso tra le parti in relazione "al momento in cui la sig.ra C. ha acquisito "una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio".

5. - Con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del combinato disposto degli [artt. 2697, 2946 e 2947](#) cod. civ. "quanto all'onere della prova dei presupposti per la decorrenza della prescrizione".

5.1. - I restanti tre motivi sono assorbiti dall'accoglimento dei primi due, poichè essi investono il capo di sentenza sulla declaratoria di prescrizione del diritto dell'attrice in ragione della pretesa erroneamente ritenuta fondata sulla responsabilità extracontrattuale, là dove il giudice del rinvio dovrà, invece, pronunciarsi su tutti i profili concernenti la domanda di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per i danni da trasfusione di emoderivati infetti.

6. - Vanno, dunque, accolti i primi due motivi, con assorbimento dei restanti.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere cassata in relazione e la causa rinviata alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, che provvederà ad una nuova deliberazione sulla domanda di responsabilità contrattuale proposta dalla C. ai fini del risarcimento del danno da emotrasfusione infetta.

Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

7. - Ricorrendo i presupposti di cui al [D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52](#), comma 2, (codice in materia di protezione dei dati personali), a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte ed in ragione dell'oggetto della pronuncia deve essere disposta, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'omissione delle indicazioni delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbiti i restanti motivi;

cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 15 gennaio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2016